



CH-3003 Berna, USTRA

Capi dei dipartimenti cantonali competenti
in materia di circolazione stradale

Vs. rif.:
Ns. rif.: I153-0829/Bui
Collaboratore/trice: Irene Burch
Berna, 14 maggio 2009

Spiegazioni e istruzioni concernenti i veicoli per la scuola guida

Signore e signori Consiglieri di Stato,

con la presente vi trasmettiamo le spiegazioni e le istruzioni concernenti i veicoli per la scuola guida. Abbiamo constatato che per consentire un'attuazione uniforme dell'ordinanza sui maestri conducenti è necessario precisare alcune disposizioni. La decisione 1C.224/2007 del Tribunale federale del 10 aprile 2008 sui veicoli per l'esame della categoria D ci ha inoltre indotti a commentare la regolamentazione concernente i veicoli per la scuola guida.

L'associazione dei servizi della circolazione (asa) e le organizzazioni interessate hanno potuto esprimere la propria opinione in merito alle spiegazioni e alle istruzioni succitate nel quadro di un'indagine conoscitiva. La presente versione tiene conto dei pareri espressi, nella misura in cui compatibili con la sicurezza stradale.

I documenti possono anche essere scaricati dal nostro sito Internet all'indirizzo:

<http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=it>

(settore responsabile: Ammissione alla circolazione, responsabilità civile, questioni penali).

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade

sig. p.o. Willy Burgunder

Rudolf Dieterle
Direttore

Allegato menzionato

La presente circolare è inviata anche alle associazioni e alle organizzazioni interessate.



Berna, 14 maggio 2009

Spiegazioni concernenti i veicoli per la scuola guida

(Art. 10 OMaeC¹)

1. Impiego di veicoli per la scuola guida durante le lezioni di guida

1.1. Principio

Sono considerati veicoli per la scuola guida i veicoli messi a disposizione dal maestro conducente durante la lezione pratica di guida. Tali veicoli devono soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 10 OMaeC. In linea di principio, la lezione pratica di guida va svolta con veicoli per la scuola guida.

1.2. Deroghe

1.2.1. Se messo a disposizione dal cliente, il veicolo impiegato per la lezione pratica di guida non è considerato veicolo per la scuola guida. In questo caso vanno rispettate unicamente le disposizioni di cui all'articolo 27 ONC².

1.2.2. Per la lezione pratica di guida non è necessario un veicolo per la scuola guida e l'articolo 27 capoverso 2 ONC non è applicabile se l'allievo conducente:

- a. non necessita di una licenza per allievo conducente per guidare questo veicolo (corsa di esercitazione ai sensi dell'art. 17a cpv. 1 OAC³),
- b. in caso di combinazioni di veicoli è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore.

2. Specchi retrovisori supplementari sugli autobus

2.1. Principio

I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supplementari per offrire al maestro conducente una visuale simile a quella dell'allievo conducente.

2.2. Deroghe

Se nei veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 gli specchi retrovisori esistenti sono sufficienti per offrire al maestro conducente, dalla sua posizione, pressappoco la stessa visuale dell'allievo conducente, l'aggiunta di specchi retrovisori supplementari non è obbligatoria.

¹ Ordinanza sui maestri conducenti [RS 741.522](#)

² Ordinanza sulle norme della circolazione stradale [RS 741.11](#)

³ Ordinanza sull'ammissione alla circolazione [RS 741.51](#)

Istruzioni concernenti i veicoli per la scuola guida

(Art. 10 e art. 30 cpv. 1 OMaeC)

Doppio comando sugli autobus

1. Principio

Dato che, secondo l'articolo 27 capoverso 2 ONC, durante le corse di scuole guida e le corse d'esame l'accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, in linea di principio, i veicoli per la scuola guida devono essere muniti di pedali supplementari conformemente all'articolo 10 capoverso 2 OMaeC o, in alternativa, di un doppio comando azionabile manualmente dal posto accanto al conducente.

2. Deroghe

Dato che spesso gli autobus non prevedono posti supplementari direttamente accanto al conducente, gli accompagnatori si sistemano nella prima fila di posti dietro il conducente. Sui veicoli con posti in piedi autorizzati, l'accompagnatore può sistemarsi anche di fianco o dietro il conducente. In questi casi, il doppio comando azionabile con i piedi (pedali) o manualmente può anche essere installato in un punto facilmente raggiungibile da queste posizioni.

Le presenti istruzioni entrano in vigore immediatamente.

Ufficio federale delle strade

sig. p.o. Willy Burgunder

Rudolf Dieterle
Direttore